



Pacchetto infrazioni di aprile: decisioni principali

Bruxelles, 6 aprile 2022

Panoramica per settore

Con le decisioni sui casi di infrazione adottate periodicamente la Commissione europea avvia azioni legali nei confronti degli Stati membri inadempienti agli obblighi previsti dal diritto dell'UE. Le decisioni qui esposte, relative a diversi settori e ambiti delle politiche dell'UE, mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE a beneficio dei cittadini e delle imprese.

Le decisioni principali adottate dalla Commissione sono illustrate di seguito, raggruppate per settore. La Commissione procede inoltre all'archiviazione di 90 casi in cui le divergenze con gli Stati membri interessati sono state risolte senza che fosse necessario proseguire oltre nella procedura.

Per maggiori informazioni sulla procedura di infrazione dell'UE si rinvia al testo integrale delle [domande frequenti](#). Per ulteriori informazioni su tutte le decisioni adottate si invita a consultare il [registro delle decisioni sui procedimenti di infrazione](#).

1. Ambiente e pesca

(Per ulteriori informazioni: Adalbert Jahnz – Tel. +32 229 53156; Daniela Stoycheva – Tel. +32 229 53664)

Lettere di costituzione in mora

Rifiuti: la Commissione invita la CECCHIA a migliorare il trattamento dei rifiuti nelle discariche

La Commissione invita la **Cechia** ([INFR\(2022\)2017](#)) a ottemperare agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva relativa alle discariche di rifiuti ([direttiva 1999/31/CE](#)) e della direttiva quadro sui rifiuti ([direttiva 2008/98/CE](#)). La direttiva relativa alle discariche di rifiuti fissa per le discariche norme volte a prevenire effetti negativi per la salute umana, l'acqua, il suolo e l'atmosfera. Il [Green Deal europeo](#) e il [piano d'azione per l'inquinamento zero](#) stabiliscono per l'UE una strategia tesa verso un inquinamento zero, a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica. Nella [sentenza del 15 ottobre 2014](#) la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che, prima di essere collocati in discarica, i rifiuti devono essere trattati nel modo più adeguato al fine di ridurre il più possibile gli impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. In seguito a tale sentenza, nel 2015 la Commissione ha avviato uno studio sul collocamento in discarica dei rifiuti urbani non trattati negli Stati membri. Per quanto riguarda la Cechia, lo studio ha rivelato carenze in tutti i 5 siti di discarica visitati. In Cechia i rifiuti sono collocati in discarica senza un trattamento adeguato, in quanto non sono garantite la selezione di frazioni separate di rifiuti e la stabilizzazione dei rifiuti organici. Inoltre la Cechia non ha recepito correttamente nella propria legislazione nazionale l'obbligo di pretrattamento prima del collocamento in discarica. La Commissione invia pertanto una lettera di costituzione in mora alla Cechia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze individuate. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Natura: la Commissione invita la LETTONIA a migliorare le norme sulla protezione delle specie

La Commissione invita la **Lettonia** ([INFR\(2021\)2260](#)) ad allineare la legislazione nazionale alla direttiva "Habitat" ([92/43/CEE](#)), in particolare per quanto riguarda la protezione della linca. L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva "Habitat" impone agli Stati membri di istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali elencate, tra cui le specie di linca. Deroghe al regime di rigorosa tutela sono possibili, purché siano rispettate condizioni precise. Nonostante nel 2020 l'Ufficio statale di audit della Lettonia abbia raccomandato in una relazione di allineare il diritto nazionale alla direttiva "Habitat", la Commissione ritiene che ciò non si sia ancora verificato. La Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora. La Lettonia dispone ora di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Lettera di costituzione in mora complementare

Qualità dell'aria: la Commissione invita l'AUSTRIA a rispettare la legislazione dell'UE in materia di emissioni industriali

La Commissione invita l'**Austria** ([INFR\(2020\)2094](#)) ad allineare la legislazione nazionale in materia di emissioni industriali alle norme dell'UE. La direttiva relativa alle emissioni industriali ([2010/75/UE](#)) stabilisce i principi fondamentali per l'autorizzazione e il controllo delle grandi installazioni industriali sulla base di un approccio integrato e dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili, con l'obiettivo di garantire la prevenzione e il controllo dell'inquinamento. Il [piano d'azione per l'inquinamento zero](#) pone l'accento sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico, che è uno dei principali fattori che incidono sulla salute umana. La piena attuazione della legislazione dell'UE è di fondamentale importanza per proteggere efficacemente la salute umana e salvaguardare l'ambiente naturale, rafforzando così la resilienza collettiva. La direttiva consente al pubblico interessato di accedere a una procedura di ricorso giurisdizionale per contestare la legittimità di decisioni, atti od omissioni relativi alla procedura di autorizzazione. Uno dei regolamenti austriaci modificati in risposta alla [lettera di costituzione in mora](#) della Commissione, del maggio 2020, limita la revisione giuridica delle decisioni adottate a norma della direttiva relativa alle emissioni industriali. La Commissione invia pertanto una lettera di costituzione in mora complementare. L'Austria dispone di 2 mesi per conformarsi. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Lettere di costituzione in mora - articolo 260 TFUE

Rifiuti: la Commissione invita l'ITALIA a conformarsi alle norme dell'UE in materia di discariche

La Commissione invita l'**Italia** ([INFR\(2011\)2215](#)) a rispettare gli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva relativa alle discariche di rifiuti ([1999/31/CE](#)). La direttiva relativa alle discariche di rifiuti fissa per le discariche norme volte a prevenire effetti negativi per la salute umana, l'acqua, il suolo e l'atmosfera. Il [Green Deal europeo](#) e il [piano d'azione per l'inquinamento zero](#) stabiliscono per l'UE una strategia tesa verso un inquinamento zero, a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica. A norma della direttiva relativa alle discariche di rifiuti, gli Stati membri dovevano chiudere entro il 16 luglio 2009 le discariche non conformi ai requisiti della direttiva, a meno di fornire adeguati "piani di riassetto del sito" che consentissero loro di continuare ad accettare i rifiuti destinati allo smaltimento. Nella [sentenza del 29 marzo 2019](#) la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che l'Italia non è riuscita a garantire la chiusura definitiva e il risanamento di 44 discariche non conformi ai requisiti della direttiva relativa alle discariche di rifiuti. Nel frattempo, la Commissione ha accertato che l'Italia, pur avendo regolarmente chiuso 32 discariche, non è ancora riuscita a garantire la chiusura definitiva e il risanamento delle 12 discariche rimanenti. La Commissione invia pertanto all'Italia una lettera di costituzione in mora ex articolo 260 TFUE, concedendole 2 mesi per porre rimedio alla situazione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Pareri motivati

Rifiuti: la Commissione invita la POLONIA a conformarsi alle norme dell'UE in materia di discariche

La Commissione invita la **Polonia** ([INFR\(2019\)2013](#)) a rispettare gli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva relativa alle discariche di rifiuti ([1999/31/CE](#)). La direttiva relativa alle discariche di rifiuti fissa per le discariche norme volte a prevenire effetti negativi per la salute umana, l'acqua, il suolo e l'atmosfera. Il [Green Deal europeo](#) e il [piano d'azione per l'inquinamento zero](#) stabiliscono per l'UE una strategia tesa verso un inquinamento zero, a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica. Gli Stati membri dovevano chiudere entro il 16 luglio 2009 le discariche non conformi ai requisiti della direttiva, a meno di fornire adeguati "piani di riassetto del sito" che consentissero loro di continuare ad accettare i rifiuti destinati allo smaltimento. In seguito all'invio da parte della Commissione di una [lettera di costituzione in mora](#) nel marzo 2019, la **Polonia** non è riuscita a garantire la chiusura definitiva e il risanamento di 5 discariche municipali non conformi. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato. La Polonia dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Natura: la Commissione invita CIPRO a intervenire per salvaguardare e gestire i suoi siti Natura 2000

La Commissione invita **Cipro** ([INFR\(2021\)2064](#)) ad adottare misure per la salvaguardia e la gestione dei suoi siti Natura 2000, così da rispettare gli obblighi assunti nell'ambito della direttiva "Habitat" ([direttiva 92/43/CEE](#)). A norma di tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti a proporre siti dell'UE di importanza comunitaria (SIC) da aggiungere successivamente agli elenchi biogeografici dell'UE. Entro 6 anni dall'iscrizione in detti elenchi, gli Stati membri devono designare tali siti come zone speciali di conservazione (ZSC) e stabilire obiettivi e misure di conservazione per mantenere o ripristinare le specie e gli habitat al fine di raggiungere uno stato di conservazione soddisfacente. Si tratta di requisiti fondamentali per la protezione della biodiversità in tutta l'UE. Sia il [Green Deal europeo](#) sia la [strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030](#) mirano ad arrestare la perdita di biodiversità nell'UE salvaguardando i siti naturali e ripristinando gli ecosistemi danneggiati per riportarli a uno stato di conservazione soddisfacente. La Commissione ha inviato una [lettera di costituzione in mora](#) a Cipro nel giugno 2021. Ad oggi tuttavia, in relazione alle 37 zone interessate, non sono ancora stati stabiliti obiettivi di conservazione per 3 zone speciali di conservazione. Inoltre gli obiettivi stabiliti per le altre 34 zone non soddisfano i requisiti della direttiva "Habitat", in quanto sono troppo vaghi o non identificano correttamente le specie interessate. In aggiunta, non sono state definite misure di conservazione per 33 ZSC e le misure stabilite per 4 ZSC sono troppo generiche per garantire un'adeguata protezione delle specie e degli habitat. La Commissione ha pertanto deciso di emettere un parere motivato. Cipro dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

[Deferimenti alla Corte di giustizia](#)

Acque reflue urbane: la Commissione decide di deferire la SPAGNA alla Corte di giustizia per il mancato rispetto della direttiva sulle acque reflue urbane

La Commissione ha deciso in data odierna di deferire la **Spagna** ([INFR\(2016\)2134](#)) alla Corte di giustizia dell'UE per il mancato rispetto della direttiva sulle acque reflue urbane ([direttiva 91/271/CEE del Consiglio](#)). La direttiva mira a proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dalle acque reflue urbane provenienti da attività domestiche e da determinati settori industriali. A norma della direttiva, le città sono tenute a predisporre le infrastrutture necessarie per la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane prima che siano scaricate nei corpi idrici. Il [Green Deal europeo](#) stabilisce per l'UE una strategia tesa verso un inquinamento zero, a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica, rafforzando in tal modo anche la resilienza dell'Europa. La normativa dell'UE, come la direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane, mira a proteggere la salute umana e a salvaguardare l'ambiente naturale, ed è essenziale che gli Stati membri la attuino pienamente. Dalle indagini della Commissione è emersa una diffusa inosservanza dell'obbligo previsto dalla direttiva in 133 agglomerati in Spagna. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Spagna nel dicembre 2016 e un parere motivato nel febbraio 2020, invitando la Spagna a conformarsi pienamente alla direttiva sulle acque reflue urbane. La Commissione plaude al fatto che la Spagna abbia compiuto progressi, ma tale paese deve ancora provvedere affinché tutti gli agglomerati siano dotati di reti fognarie o, ove giustificato, di sistemi individuali o altri sistemi adeguati, come le fosse settiche, che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. La Spagna deve inoltre intensificare gli sforzi per garantire che le acque reflue raccolte siano trattate in misura sufficiente per soddisfare le norme pertinenti, il che significa che vi sono agglomerati in cui le infrastrutture devono essere costruite o migliorate. Ciò potrebbe richiedere investimenti nella costruzione di nuove infrastrutture fisiche o nella riqualificazione degli impianti di trattamento già esistenti. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#).

Affari marittimi e pesca

[Pareri motivati](#)

Pesca: la Commissione invita il BELGIO a mettere in atto misure efficaci per la pesatura e la registrazione delle catture

La Commissione invita il **Belgio** ([INFR\(2021\)2163](#)) a garantire la piena conformità al regolamento sul controllo della pesca ([regolamento \(CE\) n. 1224/2009 del Consiglio](#)). In particolare, il Belgio non ha attuato misure di controllo per la pesatura, il trasporto e la tracciabilità dei prodotti della pesca e per la registrazione delle catture. Una missione di verifica condotta dalla Commissione in Belgio ha individuato una serie di gravi carenze, sulla base delle quali la Commissione ha emesso una [lettera di costituzione in mora](#) il 30 ottobre 2020. La Commissione ritiene tuttavia che il Belgio non abbia ancora adeguatamente affrontato tutte le carenze riscontrate e non garantisca un adeguato controllo delle attività condotte dalle flotte di pesca belghe, il che può portare allo sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche e al mancato rispetto delle quote. La pesca sostenibile è uno degli obiettivi del [Green Deal europeo](#). A motivo di tali rimanenti carenze, la Commissione ha deciso di emettere un parere motivato. Il Belgio dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

2. Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

(Per ulteriori informazioni: *Sonya Gospodinova* – Tel. +32 229 66953; *Federica Miccoli* – Tel. +32 229 58300)

[Lettere di costituzione in mora](#)

Riconoscimento delle qualifiche professionali: la Commissione invita MALTA a conformarsi alle norme dell'UE sulla professione di avvocato

La Commissione ha deciso in data odierna di avviare una procedura di infrazione nei confronti di **Malta** ([INFR\(2022\)4011](#)) per quanto riguarda le norme dell'UE in materia di libera circolazione all'interno dell'UE degli avvocati. La Commissione esorta Malta a rispettare gli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva sull'esercizio della professione di avvocato ([direttiva 98/5/CE](#)) e della direttiva dell'UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ([direttiva 2005/36/CE](#)). Mentre la direttiva sulla professione di avvocato consente agli avvocati di esercitare stabilmente la loro professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la loro qualifica, la direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali stabilisce un sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali in tutta l'UE. La Commissione ritiene che, data l'imposizione sistematica dell'esame di avvocatura maltese, le leggi maltesi sul riconoscimento dei titoli professionali e sulle qualifiche professionali per gli avvocati non siano conformi alle 2 direttive. La Commissione sta inoltre affrontando il problema del mancato riconoscimento automatico, da parte di Malta, del titolo professionale di avvocato rilasciato in un altro Stato membro nel caso in cui l'avvocato dell'UE intenda stabilirsi come procuratore legale. Malta dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

Servizi: la Commissione invita il PORTOGALLO a garantire la parità di trattamento per quanto riguarda le concessioni balneari

La Commissione ha deciso in data odierna di avviare una procedura di infrazione nei confronti del **Portogallo** ([INFR\(2022\)2020](#)) per la mancata corretta attuazione delle norme relative alle procedure di gara per l'aggiudicazione di concessioni balneari. La Commissione chiede al Portogallo di conformarsi alle disposizioni della direttiva sui servizi ([direttiva 2006/123/CE](#)) e di rispettare la libertà di stabilimento sancita dall'[articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (TFUE). La Commissione ritiene che la legislazione portoghese, che conferisce ai titolari di "concessioni balneari" esistenti un diritto di preferenza nelle procedure di gara per il rinnovo di tali concessioni, non risulti compatibile [con la direttiva sui servizi](#) o con la libertà di stabilimento ai sensi del trattato. Secondo la Commissione, un diritto preferenziale a favore degli operatori storici dissuaderebbe le imprese situate in altri Stati membri dal fornire servizi balneari in Portogallo. Il Portogallo dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di inviare al Portogallo un parere motivato.

[Lettere di costituzione in mora complementari](#)

Appalti pubblici: la Commissione esorta l'UNGHERIA e l'ITALIA a conformarsi alle direttive in materia di appalti pubblici

La Commissione ha deciso in data odierna di continuare a perseguire le procedure di infrazione in corso nei confronti dell'**Ungheria** ([INFR\(2018\)2310](#)) e dell'**Italia** ([INFR\(2018\)2273](#)) per garantire il corretto recepimento delle direttive in materia di appalti pubblici e concessioni ([direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE](#)). Conformemente alla normativa UE in materia di appalti pubblici, gli appalti pubblici al di sopra di una determinata soglia devono essere oggetto di un bando di gara nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. Nel garantire che gli Stati membri recepiscano correttamente tali direttive nelle rispettive legislazioni nazionali, la Commissione agisce per tutelare la concorrenza leale e promuovere un migliore uso del denaro dei contribuenti. Secondo la Commissione, il diritto ungherese consente un'applicazione più estesa delle eccezioni per quanto riguarda i motivi di sicurezza e per gli appalti sovvenzionati mediante agevolazioni fiscali. Queste eccezioni comportano una più ampia esclusione dei contratti dagli obblighi previsti dalle direttive dell'UE in materia di appalti pubblici. La Commissione ritiene inoltre che le modifiche apportate alla legge mineraria ungherese, che prevede la possibilità di

aggiudicare concessioni minerarie senza procedure di gara trasparenti, siano contrarie al principio di trasparenza e pertanto non siano in linea con gli obblighi derivanti dalla direttiva sulle concessioni.

Per quanto riguarda l'Italia, la Commissione invita le autorità italiane ad affrontare alcune questioni rimanenti e aggiuntive concernenti il recepimento delle norme dell'UE in materia di appalti pubblici. Secondo la Commissione, alcune delle nuove norme italiane, come le disposizioni sulle procedure negoziate senza gara d'appalto, non sono conformi alla legislazione dell'UE in materia di appalti pubblici. Sebbene la Commissione prenda atto dei notevoli progressi compiuti dall'Italia nel conformare la propria legislazione al quadro dell'UE in materia di appalti pubblici, la Commissione invita l'Italia ad affrontare le questioni ancora in sospeso già sollevate nelle precedenti lettere di costituzione in mora, come il divieto per i subappaltatori di ricorrere ad altri subappaltatori.

La Commissione invia pertanto lettere di costituzione in mora complementari all'Ungheria e all'Italia. Entrambi gli Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di emettere pareri motivati.

Pareri motivati

Prodotti da costruzione: la Commissione invita l'UNGHERIA a conformarsi alle norme dell'UE sulla libera circolazione delle merci e la libertà di stabilimento

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato all'Ungheria ([INFR\(2021\)2158](#)) per quanto riguarda un regime di autorizzazione preventiva introdotto dalle autorità ungheresi che consente di bloccare l'esportazione di materiali da costruzione. La Commissione ritiene che la misura abbia un effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione nel mercato interno, in violazione dell'articolo 35 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Commissione reputa inoltre che l'Ungheria abbia violato gli obblighi ad essa incombenti in forza della [direttiva sulla trasparenza del mercato unico](#), che impone agli Stati membri di notificare alla Commissione i regolamenti tecnici e di astenersi dall'adottarli durante un periodo di differimento. Inoltre la restrizione, che si applica anche alle esportazioni dall'Ungheria verso paesi terzi, sembra andare oltre le competenze dell'Ungheria in materia di politica commerciale comune, che è un settore di competenza esclusiva dell'Unione.

La Commissione ha inoltre deciso di avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Ungheria ([INFR\(2022\)4009](#)), invitandola a conformarsi al diritto dell'UE per quanto riguarda le norme nazionali che incidono sul settore delle costruzioni. L'Ungheria ha introdotto misure che fissano i prezzi di materie prime specifiche per l'industria delle costruzioni e norme che impongono agli operatori economici di mantenere determinati livelli di produzione, anche se non sostenibili dal punto di vista economico. La Commissione ritiene che l'impatto combinato di queste misure incida negativamente sull'accesso alle attività degli operatori economici del settore, e sull'esercizio di tali attività, e pertanto possa violare la direttiva sui servizi e la libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 TFUE. Inoltre l'Ungheria non ha notificato le misure in violazione della [direttiva sulla trasparenza del mercato unico](#). Tali decisioni sono collegate alla decisione della Commissione, anch'essa adottata oggi, sulla conformità dell'Ungheria alle [direttive in materia di appalti pubblici](#), riguardante l'aggiudicazione di concessioni minerarie senza procedure di gara trasparenti nel settore dei prodotti da costruzione. L'Ungheria dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere, nel primo caso, di deferire l'Ungheria alla Corte di giustizia dell'UE e, nel secondo caso, di inviare un parere motivato.

Deferimenti alla Corte di giustizia

Riconoscimento delle qualifiche professionali: la Commissione decide di deferire il PORTOGALLO alla Corte di giustizia

La Commissione ha deciso in data odierna di deferire il Portogallo ([INFR\(2018\)4145](#)) alla Corte di giustizia dell'UE per violazione delle norme dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori (articolo 45 TFUE), libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE) e libera prestazione dei servizi (articolo 56 TFUE) nonché della direttiva sulle qualifiche professionali ([direttiva 2005/36/CE](#), come modificata dalla [direttiva 2013/55/UE](#)). Queste norme dell'UE hanno contribuito alla creazione di un sistema moderno per il riconoscimento dell'esperienza e delle qualifiche professionali in tutta l'UE. Conformemente alla legislazione dell'UE, in particolare all'allegato VI della direttiva 2005/36/CE, gli ingegneri civili in possesso di un diploma attestante che la loro formazione è iniziata al più tardi nel corso degli anni accademici 1987/1988 hanno il diritto di continuare a realizzare progetti architettonici in Portogallo. Si è convenuto che tali diplomi rispondono a criteri sufficienti per l'attribuzione dei diritti acquisiti. Di conseguenza, gli altri Stati membri dell'UE e del SEE nonché la Svizzera devono riconoscere automaticamente la loro qualifica. La legislazione portoghese modifica le norme per i titolari dei diplomi portoghesi che figurano nell'elenco, introducendo nuove condizioni restrittive, non menzionate nell'allegato VI. Pertanto i diritti alla libera circolazione di cui hanno beneficiato a partire dagli anni '90 saranno limitati. La Commissione deferisce quindi il Portogallo alla Corte di giustizia dell'UE, in quanto ritiene che tale paese non abbia posto rimedio alle violazioni delle norme dell'UE in questione a seguito del parere motivato inviato dalla Commissione nel febbraio 2020 e di un ulteriore dialogo condotto con le autorità portoghesi. Per consultare il comunicato stampa al riguardo cliccare [qui](#).

3. Migrazione, affari interni e Unione della sicurezza

(Per ulteriori informazioni: Anitta Hipper - Tel. +32 229 85691; Laura Bérard - Tel. + 32 229 55721; Ciara Bottomley - Tel. +32 229 69971)

Pareri motivati

Pagamenti non in contanti: la Commissione esorta la GRECIA, il LUSSEMBURGO e la SPAGNA a rispettare le norme dell'UE sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

Oggi la Commissione ha chiesto alla **Grecia** ([INFR\(2021\)0210](#)), al **Lussemburgo** ([INFR\(2021\)0287](#)) e alla **Spagna** ([INFR\(2021\)0222](#)) di trasmettere informazioni sul modo in cui le norme dell'UE sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ([direttiva \(UE\) 2019/713](#)) sono state recepite nel rispettivo ordinamento nazionale. Gli Stati membri avevano convenuto di recepire la direttiva e comunicare alla Commissione le misure nazionali di recepimento entro il 31 maggio 2021. La direttiva qualifica come reato il furto e l'appropriazione indebita di credenziali di pagamento nonché la loro successiva vendita e distribuzione. La direttiva interessa le operazioni non in contanti effettuate con strumenti di pagamento di qualsiasi tipo e comprende le carte bancarie ma anche gli strumenti virtuali, come i pagamenti da dispositivi mobili. Poiché la Grecia, il Lussemburgo e la Spagna non avevano rispettato il termine iniziale per il recepimento, nel luglio 2021 la Commissione ha inviato ai 3 Stati membri una lettera di costituzione in mora. A tutt'oggi la Grecia, il Lussemburgo e la Spagna non hanno comunicato le misure di recepimento e pertanto la Commissione ha deciso di inviare loro pareri motivati. I 3 Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE.

Lotta al riciclaggio di denaro: la Commissione esorta il BELGIO a comunicare tutte le misure necessarie ad attuare le norme dell'UE sulla perseguibilità penale del riciclaggio di denaro

Oggi la Commissione ha inviato un parere motivato al **Belgio** ([INFR\(2021\)0007](#)) per la mancata comunicazione di alcune delle misure di recepimento nel diritto nazionale necessarie per l'attuazione delle norme dell'UE sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Tali norme, stabilite dalla [direttiva \(UE\) 2018/1673](#), definiscono i reati e le sanzioni in materia di riciclaggio e mirano a facilitare la cooperazione giudiziaria e di polizia tra i paesi dell'UE e ad evitare che i criminali approfittino di sistemi giuridici più miti. La direttiva qualifica come reato il riciclaggio qualora sia commesso intenzionalmente e con la consapevolezza che i beni riciclati derivano da un'attività criminosa. Gli Stati membri avrebbero dovuto recepire la direttiva entro il 3 dicembre 2020. Poiché il Belgio non aveva notificato tutte le misure di recepimento della direttiva entro il termine stabilito, nel febbraio 2021 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora. A oggi il Belgio non ha ancora notificato le disposizioni relative alle circostanze aggravanti, il che rende incompleto il recepimento della direttiva. Il Belgio dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Sostanze psicoattive: la Commissione esorta l'IRLANDA a comunicare le misure necessarie per definire l'isotonitazene come stupefacente

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'**Irlanda** ([INFR\(2021\)0264](#)) per la mancata notifica di misure volte a recepire nel diritto nazionale la [direttiva delegata \(UE\) 2020/1687 della Commissione](#). La direttiva aggiunge una nuova sostanza psicoattiva - l'isotonitazene - alla definizione di "stupefacenti" contenuta nel diritto dell'UE (decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio). La direttiva fa parte del quadro normativo dell'UE per combattere il traffico di droga e limitare l'approvvigionamento e il consumo di sostanze illecite. L'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti" dovrebbe condurre a misure per ridurre la disponibilità, proteggere la salute pubblica e scoraggiare il traffico di tali sostanze in tutta l'UE. Gli Stati membri avrebbero dovuto recepire la direttiva entro il 3 giugno 2021. Poiché l'Irlanda non aveva notificato alcuna misura entro il termine stabilito, nel luglio 2021 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora. A oggi l'Irlanda non ha ancora notificato alla Commissione alcuna misura pertinente. L'Irlanda dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

4. Giustizia

Lettere di costituzione in mora

Protezione dei dati: la Commissione invita la GERMANIA, la GRECIA, la FINLANDIA e la SVEZIA a garantire il corretto recepimento delle norme dell'UE del regolamento generale sulla protezione dei dati e della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie

Oggi la Commissione ha deciso di inviare lettere di costituzione in mora alla **Germania** ([INFR\(2022\)2019](#)), alla **Grecia** ([INFR\(2022\)2021](#)), alla **Finlandia** ([INFR\(2022\)4010](#)) e alla **Svezia** ([INFR\(2022\)2022](#)) per il mancato adempimento degli obblighi di notifica previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) ([regolamento \(UE\) 2016/679](#)) e dalla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie ([direttiva \(UE\) 2016/680](#)). La Germania non ha ancora comunicato le misure di recepimento della direttiva in relazione alle attività della polizia federale. La Grecia non ha recepito correttamente le disposizioni relative, tra l'altro, all'ambito di applicazione della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie e ai termini per la conservazione dei dati. La Finlandia e la Svezia sono venute meno ai loro obblighi per quanto riguarda il diritto degli interessati a un ricorso giurisdizionale effettivo in determinati casi. Questi Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere e porre rimedio alle violazioni del diritto dell'UE riscontrate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Pareri motivati

Programma "passaporti d'oro": la Commissione porta avanti la procedura di infrazione nei confronti di MALTA

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato a **Malta** ([INFR\(2020\)2301](#)) riguardo al suo programma di cittadinanza per investitori, detto anche programma "passaporti d'oro". La Commissione ritiene che la concessione della cittadinanza dell'UE in cambio di pagamenti o investimenti predeterminati, senza alcun legame reale con lo Stato membro interessato, comprometta l'essenza della cittadinanza europea e rappresenti una violazione del diritto dell'UE. Il [20 ottobre 2020](#) la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora a Malta per chiedere l'abolizione del programma di cittadinanza per investitori. A questa è seguita, il [9 giugno 2021](#), una lettera di costituzione in mora complementare, in seguito all'introduzione di un nuovo programma alla fine del 2020. Malta ha recentemente sospeso l'accesso al nuovo programma per i cittadini russi e bieloruschi dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Sebbene questo sia un passo nella direzione giusta, Malta continua ad attuare il programma per i cittadini di tutti gli altri paesi e non ha manifestato l'intenzione di porvi fine. La Commissione ritiene che tale programma violi il principio di leale cooperazione ([articolo 4, paragrafo 3, TUE](#)) nonché lo status di cittadinanza dell'Unione sancito dai trattati ([articolo 20 TFUE](#)). La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato a Malta, che ora dispone di 2 mesi per rispondere. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE. Per consultare il comunicato stampa al riguardo cliccare [qui](#).

5. Energia e clima

(Per ulteriori informazioni: Stefan de Keersmaecker - Tel. +32 460 76 46 80; Ana Crespo Parrondo - Tel. +32 229 81325; Giulia Bedini - Tel. +32 229 58661)

Lettere di costituzione in mora

Sicurezza dell'approvvigionamento di gas: la Commissione invita la BULGARIA e la GRECIA a presentare i loro piani di preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica

Oggi la Commissione ha deciso di inviare lettere di costituzione in mora alla **Bulgaria** ([INFR\(2022\)2023](#)) e alla **Grecia** ([INFR\(2022\)2024](#)) per la mancata trasmissione dei loro piani di preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica a norma del [regolamento \(UE\) 2019/941](#) sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica. Il regolamento, applicabile fin dal 25 giugno 2019, mira a prevenire, preparare e gestire le crisi dell'energia elettrica in uno spirito di solidarietà e di trasparenza tra Stati membri nel rispetto dei requisiti di un mercato interno concorrenziale per l'energia elettrica. A tal fine il regolamento impone agli Stati membri di comunicare determinate informazioni alla Commissione. A questo proposito, né la Bulgaria né la Grecia hanno notificato alla Commissione il rispettivo piano di preparazione ai rischi. La Grecia ha inoltre mancato di notificare la propria valutazione dei rischi connessi alla proprietà delle infrastrutture. I 2 Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Pareri motivati

Mercato interno dell'energia: la Commissione esorta la GERMANIA e la SVEZIA a recepire la direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla **Germania** ([INFR\(2021\)0028](#)) e alla **Svezia** ([INFR\(2021\)0096](#)) per la mancata comunicazione delle misure nazionali di recepimento delle norme dell'UE per il mercato interno dell'energia elettrica previste dalla [direttiva \(UE\) 2019/944](#) che modifica la direttiva 2012/27/UE. La direttiva definisce le principali norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica al fine di creare nell'Unione europea mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori, flessibili, equi e trasparenti.

Il termine per il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale era fissato al 31 dicembre 2020. Nel febbraio 2021 è stata inviata una lettera di costituzione in mora alla Germania, alla Svezia e ad altri Stati membri che non avevano comunicato misure di recepimento dopo la scadenza del termine. A oggi la Germania e la Svezia non hanno ancora notificato alcuna misura nazionale di recepimento della direttiva. Dopo il parere motivato odierno, i 2 Stati membri dispongono di 2 mesi per notificare alla Commissione le rispettive misure di recepimento, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Energie rinnovabili: la Commissione esorta l'ESTONIA a recepire la direttiva riveduta sulle energie rinnovabili

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'**Estonia** ([INFR\(2021\)0200](#)) per il mancato recepimento delle norme dell'UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili di cui alla [direttiva \(UE\) 2018/2001](#), che fornisce il quadro giuridico per lo sviluppo delle energie rinnovabili nei settori dell'elettricità, del riscaldamento e raffrescamento e dei trasporti nell'UE. La direttiva fissa per l'UE un obiettivo vincolante per il 2030 pari almeno al 32 % di energie rinnovabili e comprende misure volte a garantire che il sostegno alle energie rinnovabili sia efficace sotto il profilo dei costi e a semplificare le procedure amministrative per i progetti in materia. La direttiva facilita inoltre la partecipazione dei cittadini alla transizione energetica e fissa obiettivi specifici per aumentare entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento e dei trasporti, rafforzando inoltre i criteri per garantire la sostenibilità della bioenergia.

Il termine per il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale era fissato al 30 giugno 2021. Nel luglio 2021 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora. A oggi l'Estonia non ha ancora notificato alcuna misura nazionale di recepimento della direttiva e dispone ora di 2 mesi per conformarsi all'obbligo di recepimento e dare notifica alla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Efficienza energetica: la Commissione esorta la FINLANDIA, la LETTONIA, MALTA, la POLONIA e la SVEZIA a recepire la direttiva di modifica sull'efficienza energetica

Oggi la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati alla **Finlandia** ([INFR\(2020\)0525](#)), alla **Lettonia** ([INFR\(2020\)0543](#)), a **Malta** ([INFR\(2020\)0545](#)), alla **Polonia** ([INFR\(2020\)0550](#)) e alla **Svezia** ([INFR\(2020\)0557](#)) per la mancata garanzia di un pieno recepimento della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili ([direttiva \(UE\) 2018/2002](#)), che modifica la direttiva 2012/27/UE. Tale direttiva mira a istituire un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica e fissa per l'UE un obiettivo vincolante di efficienza energetica di almeno il 32,5% per il 2030. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 25 ottobre 2020. I 5 Stati membri che non avevano dichiarato il pieno recepimento della direttiva riveduta entro il termine stabilito si sono visti recapitare una lettera di costituzione in mora nel novembre 2020. Dopo aver esaminato le misure nazionali di recepimento, la Commissione ritiene che il recepimento in Finlandia, Lettonia, Malta, Polonia e Svezia non sia completo. Gli Stati membri in questione dispongono ora di 2 mesi per rispondere, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Prestazione energetica nell'edilizia: la Commissione esorta la CROAZIA, la SPAGNA e il LUSSEMBURGO a recepire la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia

oggi la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati alla **Croazia** ([INFR\(2020\)0188](#)), alla **Spagna** ([INFR\(2020\)0175](#)) e al **Lussemburgo** ([INFR\(2020\)0215](#)) per la mancata garanzia di un pieno recepimento nell'ordinamento nazionale della [direttiva \(UE\) 2018/844](#) che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia. La direttiva ha introdotto nuovi elementi per rafforzare il quadro esistente, come requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione, la mobilità elettrica e i punti di ricarica, e nuove norme sull'ispezione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. La direttiva ha trasmesso un forte segnale politico dell'impegno dell'UE a modernizzare il settore edilizio alla luce dei miglioramenti tecnologici e ad aumentare l'esiguo tasso di ristrutturazione degli edifici al fine di migliorare la prestazione energetica del parco immobiliare dell'UE. Le norme rivedute avrebbero dovuto essere recepite nell'ordinamento nazionale entro il 10 marzo 2020. Nel maggio 2020 i 3 Stati membri hanno ricevuto una lettera di costituzione in mora per il mancato recepimento della direttiva. In seguito a un esame delle misure nazionali, la Commissione ritiene che in Croazia, Spagna e Lussemburgo il recepimento sia incompleto e invia pertanto un parere motivato a tali Stati membri. Gli Stati membri in questione dispongono ora di 2 mesi per rispondere. In assenza di una risposta soddisfacente la Commissione potrà deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE.

[Deferimenti alla Corte di giustizia](#)

Norme fondamentali di sicurezza: la Commissione ha deciso di deferire il PORTOGALLO alla Corte di giustizia in merito alla normativa dell'UE in materia di radioprotezione

Oggi la Commissione ha deciso di deferire il **Portogallo** ([INFR\(2018\)2049](#)) alla Corte di giustizia dell'UE per l'incompleto recepimento della direttiva riveduta sulle norme fondamentali di sicurezza ([direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio](#)). La direttiva, che modernizza e consolida la legislazione dell'UE in materia di radioprotezione, stabilisce norme fondamentali di sicurezza per proteggere la popolazione, i lavoratori e i pazienti dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e comprende anche disposizioni relative alla preparazione all'emergenza e alla risposta in caso di emergenza, che sono state rafforzate a seguito dell'incidente nucleare di Fukushima. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 6 febbraio 2018. Nel novembre 2019 la Commissione ha inviato un [parere motivato](#) al Portogallo invitandolo a notificare tutte le misure di recepimento attuate. Da allora il Portogallo ha notificato ulteriori misure di recepimento, ma non ha ancora definito un piano d'azione nazionale per affrontare i rischi a lungo termine dell'esposizione al radon. Pertanto la Commissione deferisce il Portogallo alla Corte di giustizia dell'UE. Per consultare il comunicato stampa al riguardo cliccare [qui](#).

6. Fiscalità e unione doganale

(Per ulteriori informazioni: Daniel Ferrie – Tel. +32 229 86500; Francesca Dalboni – Tel. +32 229 88170)

[Lettere di costituzione in mora](#)

Fiscalità: la Commissione chiede alla GERMANIA di adeguare al diritto dell'UE la propria normativa in materia di tassazione di dividendi e interessi versati a organismi di beneficenza

La Commissione ha deciso oggi di inviare una lettera di costituzione in mora alla **Germania** ([INFR\(2022\)4000](#)) per chiederle di modificare la propria normativa in materia di tassazione di dividendi e interessi versati a organismi di beneficenza. Secondo la legislazione tedesca, i dividendi e gli interessi versati agli organismi di beneficenza con sede legale o sede di direzione in Germania sono esenti dalla trattenuta alla fonte, oppure questa viene rimborsata. Se i dividendi e gli interessi sono invece versati ad analoghi organismi di beneficenza con sede in altri Stati membri dell'UE e del SEE e paesi terzi, sono tassati all'aliquota del 25%, a meno che una pertinente convenzione contro la doppia imposizione preveda un'aliquota ridotta. Tale diversità di trattamento della distribuzione di dividendi e interessi a organismi di beneficenza a seconda della natura nazionale o transfrontaliera del destinatario sembra costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali garantita dall'articolo [63 TFUE](#) e dall'articolo [40 dell'accordo SEE](#). In assenza di una risposta soddisfacente da parte della Germania entro i prossimi 2 mesi, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

7. Mobilità e trasporti

(Per ulteriori informazioni: Adalbert Jahnz – Tel. +32 229 53156; Anna Wartberger - Tel. +32 229 82054)

[Lettera di costituzione in mora](#)

Sicurezza aerea: la Commissione invita la SPAGNA ad applicare correttamente la legislazione dell'UE

La Commissione ha deciso oggi l'invio di una lettera di costituzione in mora alla **Spagna** ([INFR\(2022\)2001](#)) per la non corretta applicazione del [regolamento \(UE\) 2018/1139](#) sull'aviazione civile e sull'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea, e del [regolamento \(UE\) n. 1178/2011](#) che riguarda gli equipaggi pubblici per veicoli puliti ([direttiva \(UE\) 2019/1161](#)). La direttiva sulla promozione dei veicoli puliti fissa obiettivi nazionali per gli appalti pubblici di veicoli puliti, stabilendo una percentuale minima di tali veicoli rispetto al numero totale di veicoli oggetto di appalto pubblico in uno Stato membro durante i periodi di riferimento 2021-2025 e 2026-2030. Esistono obiettivi distinti per autovetture, furgoni, autocarri e autobus, compreso un obiettivo secondario specifico per gli autobus a emissioni zero; la direttiva lascia agli Stati membri piena flessibilità di decidere come ripartire l'implementazione all'interno del loro territorio. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva nel diritto nazionale entro il 2 agosto 2021. I paesi interessati dispongono ora di 2 mesi per rispondere ai pareri motivati, trascorsi i quali la Commissione potrà deferirli alla Corte di giustizia dell'UE. https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/

[Pareri motivati](#)

Trasporto su strada: la Commissione invita BULGARIA, CIPRO, CECCHIA, UNGHERIA e SVEZIA a recepire le norme sugli obiettivi per i veicoli puliti

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati a **Bulgaria** ([INFR\(2021\)0378](#)), **Cipro** ([INFR\(2021\)0386](#)), **Cechia** ([INFR\(2021\)0393](#)), **Ungheria** ([INFR\(2021\)0437](#)) e **Svezia** ([INFR\(2021\)0501](#)) per l'omessa comunicazione delle rispettive misure nazionali di recepimento delle norme dell'UE sugli appalti pubblici per veicoli puliti ([direttiva \(UE\) 2019/1161](#)). La direttiva sulla promozione dei veicoli puliti fissa obiettivi nazionali per gli appalti pubblici di veicoli puliti, stabilendo una percentuale minima di tali veicoli rispetto al numero totale di veicoli oggetto di appalto pubblico in uno Stato membro durante i periodi di riferimento 2021-2025 e 2026-2030. Esistono obiettivi distinti per autovetture, furgoni, autocarri e autobus, compreso un obiettivo secondario specifico per gli autobus a emissioni zero; la direttiva lascia agli Stati membri piena flessibilità di decidere come ripartire l'implementazione all'interno del loro territorio. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva nel diritto nazionale entro il 2 agosto 2021. I paesi interessati dispongono ora di 2 mesi per rispondere ai pareri motivati, trascorsi i quali la Commissione potrà deferirli alla Corte di giustizia dell'UE. https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/

Trasporto marittimo: la Commissione invita AUSTRIA, CIPRO, PAESI BASSI, POLONIA e SVEZIA a recepire le norme riguardanti i rifiuti delle navi

La Commissione ha deciso oggi di inviare pareri motivati all'**Austria** ([INFR\(2021\)0138](#)), a **Cipro** ([INFR\(2021\)0174](#)), ai **Paesi Bassi** ([INFR\(2021\)0311](#)), alla **Polonia** ([INFR\(2021\)0322](#)) e alla **Svezia** ([INFR\(2021\)0347](#)) per l'omessa comunicazione delle rispettive misure nazionali di recepimento delle norme dell'UE sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento di rifiuti delle navi ([direttiva \(UE\) 2019/883](#)). La direttiva sugli impianti portuali di raccolta è finalizzata ad impedire l'inquinamento marino causato dalle navi, garantendo che i rifiuti prodotti a bordo non siano scaricati in mare bensì raccolti nei porti, che devono essere dotati di impianti per il trattamento di vari tipi di rifiuti in modo che sia possibile gestirli correttamente. Le disposizioni riguardano l'adeguatezza degli impianti, i tipi di rifiuti da raccogliere, i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti che tutti i porti devono redigere, come anche l'obbligo di ispezionare il 15 % delle navi che fanno scalo nei porti di ogni Stato membro. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva nel loro ordinamento interno entro il 28 giugno 2021. Detti Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere ai pareri motivati, trascorsi i quali la Commissione potrà deferirli alla Corte di giustizia dell'Unione europea. https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/

typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR%282022%294000&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search&lang_code=it eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?
typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR%282022%294000&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search&lang_code=it eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?
typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR%282022%294000&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search&lang_code=it eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?
typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR%282022%294000&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search&lang_code=it eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?

Sicurezza aerea: la Commissione invita la DANIMARCA a rispettare le norme sugli aeromobili immatricolati all'estero

La Commissione ha deciso oggi di inviare un parere motivato alla **Danimarca** ([INFR\(2020\)4056](#)) invitandola a non imporre più la reimmatricolazione in Danimarca degli aeromobili utilizzati a fini non commerciali, rientranti nell'ambito di applicazione del [regolamento \(UE\) 2018/1139](#) e già immatricolati in altri Stati membri o paesi terzi, affinché questi possano avere una base permanente in Danimarca. L'obbligo di reimmatricolazione di tali aeromobili pregiudica la libera prestazione di servizi sancita dall'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la libera circolazione delle merci sancita dall'articolo 34 TFUE, entrambi tutelati anche dal regolamento (UE) 2018/1139. Il regolamento (UE) 2018/1139 facilita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali in relazione all'aviazione civile. A tal fine, esso impone il riconoscimento delle dichiarazioni e dei certificati rilasciati in base alle sue condizioni. Il regolamento si applica agli aeromobili immatricolati nell'Unione, nonché agli aeromobili immatricolati in un paese terzo ma impiegati da un operatore stabilito, residente o avente il luogo principale delle attività in un territorio cui si applicano i trattati. La Danimarca ha acconsentito a modificare le proprie prassi amministrative per quanto riguarda gli aeromobili immatricolati in altri Stati membri dell'UE. Tuttavia la base giuridica nazionale di tali prassi non è ancora stata modificata, circostanza che costituisce una violazione in corso. La Danimarca persevera nell'applicare tali prassi restrittive per quanto riguarda gli aeromobili immatricolati in paesi terzi. La Danimarca dispone ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

8. Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali

(Per ulteriori informazioni: Daniel Ferrie - Tel. +32 229 86500; Aikaterini Apostola - Tel. +32 229 87624)

Pareri motivati

Servizi finanziari: la Commissione sollecita la SPAGNA ad applicare correttamente il regolamento SEPA per i pagamenti delle imposte

La Commissione ha deciso oggi di inviare un parere motivato alla **Spagna** ([INFR\(2018\)4029](#)) in quanto la legislazione fiscale spagnola impedisce alle persone fisiche di pagare le imposte mediante addebito diretto, e in alcuni casi mediante bonifico, se il loro conto bancario è presso una banca di un altro Stato membro dell'UE. Ad oggi, la legislazione fiscale spagnola stabilisce che il prestatore di servizi di pagamento, cioè la banca, deve essere autorizzato dalle autorità fiscali spagnole in quanto "entità che collabora". In pratica, ottenere l'autorizzazione è molto difficile per i prestatori di servizi di pagamento stranieri. Di conseguenza, tali norme impediscono sia ai cittadini che alle imprese l'uso di conti bancari dell'UE esterni alla Spagna per il pagamento delle imposte in Spagna. Ciò è contrario alle disposizioni del regolamento SEPA ([regolamento \(UE\) n. 260/2012](#)). Tale regolamento stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro, su cui si basa il funzionamento del mercato unico per il trattamento delle operazioni di pagamento in euro. In assenza di una risposta soddisfacente della Spagna entro i prossimi 2 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla [Corte di giustizia dell'UE](#).

Lotta contro il riciclaggio di denaro: la Commissione esorta la SLOVACCHIA a modificare il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio

La Commissione ha inviato oggi un parere motivato alla **Slovacchia** ([INFR\(2020\)2227](#)) a seguito del non corretto recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio ([4AML](#)). Sebbene la Slovacchia abbia notificato il recepimento completo della direttiva, la Commissione ha individuato diversi esempi di recepimento non corretto nel diritto nazionale. Si tratta di aspetti fondamentali quali il corretto funzionamento delle unità di informazione finanziaria ("FIU"), le sanzioni e le misure amministrative per sanzionare i reati di riciclaggio di denaro, oppure l'istituzione di meccanismi per segnalare violazioni del diritto (segnalazione di irregolarità). Le norme antiriciclaggio sono determinanti nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le lacune legislative di un solo Stato membro si ripercuotono sull'insieme dell'UE. Pertanto, la correttezza del recepimento è della massima importanza. In assenza di una risposta soddisfacente della Slovacchia entro i prossimi 2 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla [Corte di giustizia dell'UE](#).

La Commissione esorta l'ESTONIA e la GRECIA ad aggiornare le leggi nazionali per eliminare gli ostacoli normativi di cui alla direttiva sulla distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo

La Commissione ha deciso oggi di inviare pareri motivati all'**Estonia** ([INFR\(2021\)0401](#)) e alla **Grecia** ([INFR\(2021\)0408](#)) per omessa notifica delle misure nazionali di recepimento della [direttiva 2019/1160](#) che riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo. La [direttiva sulla distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo](#) è finalizzata a rimuovere gli ostacoli normativi alla diffusione di tali organismi, realizzando uno degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali. Le norme in questione mirano ad aumentare la trasparenza e a creare un accesso uniforme alle informazioni sulle norme nazionali che disciplinano la commercializzazione, le spese e gli oneri regolamentari applicati dalle autorità competenti nazionali. La direttiva prevede la semplificazione del ritiro dal mercato del paese ospitante (ritiro della notifica) e consente alle società di gestione di scegliere modalità di comunicazione più flessibili e meno onerose, oltre che di fornire servizi agli investitori al dettaglio in altri Stati membri. Il termine per il recepimento di tali norme nell'ordinamento nazionale era fissato al 2 agosto 2021. In assenza di una risposta soddisfacente da parte dell'Estonia e della Grecia entro 2 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

9. Economia digitale

(Per ulteriori informazioni: Johannes Bahrke - Tel. +32 229 58615, Charles Manoury - Tel. +32 229 13391)

Pareri motivati

Dati aperti: la Commissione esorta BELGIO, BULGARIA, CECCHIA, CROAZIA, UNGHERIA, LETTONIA, PAESI BASSI, AUSTRIA, SLOVACCHIA e SVEZIA ad attuare le norme dell'UE in materia di dati aperti e riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

La Commissione europea ha inviato pareri motivati a **Belgio** ([INFR\(2021\)0370](#)), **Bulgaria** ([INFR\(2021\)0375](#)), **Cechia** ([INFR\(2021\)0390](#)), **Croazia** ([INFR\(2021\)0430](#)), **Ungheria** ([INFR\(2021\)0434](#)), **Lettonia** ([INFR\(2021\)0463](#)), **Paesi Bassi** ([INFR\(2021\)0474](#)), **Austria** ([INFR\(2021\)0363](#)), **Slovacchia** ([INFR\(2021\)0512](#)) e **Svezia** ([INFR\(2021\)0499](#)) chiedendo di comunicare informazioni sul recepimento nel diritto nazionale delle norme dell'UE in materia di dati aperti e di riutilizzo dell'informazione del settore pubblico ([direttiva UE 2019/1024](#) o direttiva sull'apertura dei dati). Sebbene il termine di recepimento sia scaduto il 17 luglio 2021, gli Stati membri elencati non hanno ancora comunicato tutte le misure nazionali, nonostante le lettere di costituzione in mora inviate il 30 settembre 2021. La direttiva relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, adottata il 20 giugno 2019, mira a rendere disponibili a tutti i vantaggi offerti dai dati e contribuisce ad aumentare la disponibilità per il riutilizzo della vasta e preziosa massa di risorse di dati prodotte dal settore pubblico. In tal modo saranno ridotti gli ostacoli all'ingresso delle PMI sul mercato, grazie a minori costi per il riutilizzo dei dati; diventeranno disponibili quantità maggiori di dati e aumenteranno le opportunità commerciali, attraverso la condivisione dei dati tramite interfacce per programmi applicativi (API). La direttiva stimola lo sviluppo di soluzioni innovative come le applicazioni per la mobilità, aumenta la trasparenza aprendo l'accesso ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici e sostiene le nuove tecnologie, compresa l'intelligenza artificiale. In assenza di una risposta soddisfacente da parte di tali Stati membri entro i prossimi 2 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Deferimenti alla Corte di giustizia

Codice europeo delle comunicazioni elettroniche: la Commissione deferisce 10 Stati membri alla Corte di giustizia

La Commissione ha deferito oggi la **Spagna** ([INFR\(2021\)0039](#)), la **Croazia** ([INFR\(2021\)0049](#)), la **Lettonia** ([INFR\(2021\)0069](#)), la **Lituania** ([INFR\(2021\)0060](#)), l'**Irlanda** ([INFR\(2021\)0054](#)), la **Polonia** ([INFR\(2021\)0081](#)), il **Portogallo** ([INFR\(2021\)0084](#)), la **Romania** ([INFR\(2021\)0089](#)), la **Slovenia** ([INFR\(2021\)0097](#)) e la **Svezia** ([INFR\(2021\)0094](#)) alla Corte di giustizia dell'UE per il recepimento incompleto e la mancata comunicazione alla Commissione delle misure nazionali di recepimento del codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Al lavoro, a casa o nei loro spostamenti, gli europei si aspettano di poter contare su una connessione internet rapida e affidabile. Il codice aggiorna le norme dell'UE in materia di telecomunicazioni a vantaggio dei consumatori e dell'industria stimolando

la concorrenza, incentivando gli investimenti e rafforzando il mercato interno e i diritti dei consumatori. Una volta scaduto il termine di recepimento del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, fissato al 21 dicembre 2020, la Commissione ha avviato procedure di infrazione il 4 febbraio 2021, seguite da pareri motivati il 23 settembre 2021. Ad oggi gli Stati membri elencati non hanno ottemperato agli obblighi sanciti dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche e, di conseguenza, la Commissione ha deferito i casi alla Corte. Maggiori informazioni sono riportate nel [comunicato stampa](#).

INF/22/1769